



64614-

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro

Il Direttore Generale

VISTO l'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

VISTO l'articolo 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTO l'accordo governativo del 28.12.2010 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società **LSG SKY CHEFS SPA**, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 60 lavoratori su di una platea di 621 unità presenti in tutti i reparti dello stabilimento sito in Fiumicino (RM) che verranno poste in CIGS per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2012;

VISTO il decreto n. 58161 del 21.03.2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo 60 lavoratori su di una platea di 621 unità presenti in tutti i reparti dello stabilimento sito in Fiumicino (RM), della società **LSG SKY CHEFS SPA**, per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011;

VISTO il decreto n. 64309 del 17.02.2012 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo 60 lavoratori su di una platea di 621 unità presenti in tutti i reparti dello stabilimento sito in Fiumicino (RM), della società **LSG SKY CHEFS SPA**, per il periodo 01/07/2011 al 31/12/2011;

VISTO l'accordo del 18.01.2012 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società **LSG SKY CHEFS SPA**, è stato concordato il



64614-

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro

ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 in favore di un numero massimo di 120 lavoratori – numero massimo ampliato di 60 lavoratori rispetto all'accordo del 28.12.2010 - di su di una platea di 621 unità presenti in tutti i reparti dello stabilimento sito in Fiumicino (RM) da sospendere in cigs entro il periodo indicato nel citato accordo del 28.12.2010;

VISTA l'istanza con la quale la società **LSG SKY CHEFS SPA**, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 120 lavoratori su di una platea di 621 unità presenti in tutti i reparti dello stabilimento sito in Fiumicino (RM) per il periodo dal 01/01/2012 al 30/06/2012;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, , in favore di un numero massimo di 120 lavoratori su di una platea di 621 unità presenti in tutti i reparti dello stabilimento sito in Fiumicino (RM) per il periodo dal 01/01/2012 al 30/06/2012;



64614-

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 120 lavoratori su di una platea di 621 unità presenti in tutti i reparti dello stabilimento sito in Fiumicino (RM) della società **LSG SKY CHEFS SPA**, per il periodo dal 01/01/2012 al 30/06/2012,

Unità: Fiumicino (RM)

Matricola INPS: 8710121211

ART. 2

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

ART. 3

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 4

La società è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.



64614-

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it

Roma, - 5 MAR. 2012

Cons. Paola Paduano